


**TRENTINO**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Il Presidente**

 Trento, S161/2018/790941/1992  
 Prot. n. 31 DIC. 2018

**OGGETTO:** Misure contingibili e urgenti per la gestione dei fanghi di depurazione prodotti dai depuratori provinciali.

### IL PRESIDENTE

Vista l'ordinanza contingibile e urgente prot. n. S161/75661/19.9.2/2018 del 6 febbraio 2018 per la gestione dei fanghi di depurazione prodotti dai depuratori provinciali, che prevede misure a carattere derogatorio rispetto alle autorizzazioni in essere relative alle discariche di rifiuti solidi urbani e agli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, ordinanza che è stata rinnovata fino al 31 dicembre 2018 con successivo provvedimento contingibile e urgente prot. n. S161/441117/19.9.2 del 30 luglio 2018.

Rievato che la situazione gestionale è ancora soggetta alle difficoltà che hanno motivato l'ordinanza del febbraio 2018 e che inoltre il giorno 21 dicembre 2018 anche la gara indetta per il servizio di recupero dei fanghi essiccati in impianti autorizzati è andata deserta (per la seconda volta) con conseguente limitazione della possibilità di conferimento dei fanghi in impianti di recupero/smaltimento con forte problematicità per la corretta conduzione dei processi di depurazione degli scarichi urbani.

Rilevata la situazione di difficoltà di gestione dei fanghi suddetti presso tutti i depuratori provinciali gestiti dall'Agenzia per la Depurazione, che stanno esaurendo lo spazio di stoccaggio e non possono far fronte al flusso di fanghi prodotti utilizzando i quantitativi attualmente autorizzati presso gli impianti di recupero/smaltimento resisi disponibili, costituendo quindi un concreto pericolo per la qualità dell'ambiente circostante;

rilevato l'incremento in atto della produzione di fanghi dei depuratori in corrispondenza della stagione turistica invernale;

ritenuto di dover far fronte, in via transitoria, a tale criticità con misure organizzative e gestionali anche a carattere derogatorio rispetto alle autorizzazioni in essere relative alle discariche di rifiuti solidi urbani e agli impianti di depurazione delle acque reflue urbane;

visto l'articolo 32 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni;

visti gli articoli 91, 95 e 96 del Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, che prevedono la possibilità di ricorrere all'esercizio dei poteri contingibili e urgenti per attuare speciali interventi al fine di rimuovere situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2741 di data 14 dicembre 2012;

considerato che sussistono le condizioni tecniche per garantire la gestione dei fanghi presso le discariche in condizioni di sicurezza per l'ambiente;

ritenuto che sussistono i presupposti e le condizioni per l'esercizio dei poteri contingibili e urgenti ai fini della tutela della salute pubblica e della salvaguardia dell'ambiente;

### ORDINA

1. all'Agenzia per la Depurazione gestore dei depuratori pubblici di provvedere alla gestione dei fanghi prodotti dai depuratori, assicurandone lo stoccaggio provvisorio presso i depuratori stessi mediante misure di stoccaggio in sicurezza, nel rispetto delle esigenze di tutela della salute pubblica e della qualità dell'ambiente, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 3.;
2. alla ditta Sea Consulenze e Servizi S.r.l. in ATI con Vomm Impianti e Processi S.p.A. di provvedere alla gestione dei fanghi presso l'essiccatore di Villa Agnedo provvedendo anche al loro stoccaggio in sicurezza per i quantitativi tecnicamente possibili, garantendo sempre la salute pubblica e la qualità dell'ambiente;
3. a BIOMAN spa in ATI con SNUA srl e ING.AM. Srl, gestore dell'impianto, di accogliere nella discarica di Ischia Podetti di Trento i fanghi e il digestato prodotti dai depuratori anche in deroga alle autorizzazioni vigenti concernenti la gestione dei rifiuti, nel rispetto della capacità tecnica dei singoli impianti, nel limite della loro potenzialità residua e nel rispetto delle esigenze di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
4. di disporre che le misure di cui ai punti 1., 2. e 3. sono autorizzate per effetto della presente ordinanza fino al 30 giugno 2019;
5. di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia per la depurazione, al Servizio Autorizzazioni e Valutazioni ambientali, all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, all'A.T.I. Sea Consulenze e Servizi S.r.l. e Vomm Impianti e Processi S.p.A. e all' A.T.I. BIOMAN spa, SNUA srl e ING.AM srl.

- dott. Maurizio Fugatti -